

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 8313/2023 del 21 dicembre 2023 ricorso n. 15966/2023

COGLIANO ALESSANDRA (CGLLSN04M54A399V), **MASCIULLI AURORA**
(MSCRRA03M43F205S), **PALLESKA RICCARDO UGO** (PLLRRCR04D23F205X), **RIVA**
LUCREZIA AGATA (RVILRZ04L50M088R), **VISCO RICCARDO**
(VSCRRCR04H30I480U), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S)
del Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico
Chelini, 5, giuste procure in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e
delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e
l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i
suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTI

nei confronti de

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del
Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

e

**CISIA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", Via Giuseppe Malagoli, 12 - 56124 Pisa -
P.I./C.F. 01951400504**

e

**Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata, Università degli studi
di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università della Campania "L. Vanvitelli";
Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi
di Catanzaro, Università degli studi di Chieti - Pescara, Università degli studi della**

Calabria; Università degli studi del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Genova, Università degli studi dell'Insubria, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi del Salento, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Trento, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi Rettori "pro-tempore", domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
MASTROGIACOMO	SABRINA	57,32
SCALA	ENRICO ANTONIO	57,28

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2023/2024, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi,

nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:

- B) dell'esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto come pubblicato in data 5 settembre 2023;
- C) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) della graduatoria unica pubblicata in data **5 settembre 2023, ancora in corso di definizione** e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- E) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, prot. n. 1107 recante: «Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024;
- F) il decreto del Direttore generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925 recante: “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;
- G) decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 76 del 10 febbraio 2023, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024»
- H) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese per l'anno accademico 2023/2024;
- I) dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per

l'a.a.2023/2024;

- J) della nota prot. n. 6521 del 11 aprile 2023, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2023/2024;
- K) della nota prot. n. 11754 del 30 giugno 2023, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto, in particolare per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già inserito in banca dati, con termine ultimo previsto per il 13 luglio u.s.;
- L) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni";
- M) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2023/2024;
- N) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- O) dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- P) del fabbisogno di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la cui entità è inferiore rispetto all'offerta formativa disponibile;

- Q) del D.M n. 994 del 28-07-2023 di definizione dei i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia per l'anno accademico 2023/2024;
- R) dell'avviso del 4-8-2023 di rettifica relativo agli allegati "Tabella A posti UE Medicina" e "Tabella B posti residenti estero Medicina" del decreto ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023;
- S) dell'Avviso del 3-8-2023 di rettifica relativo agli allegati "Tabella A posti UE" e "Tabella B posti extra UE" del decreto ministeriale n. 986 del 26 luglio 2023;
- T) del Decreto Ministeriale n. 992 del 28-07-2023 di Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE;
- U) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori "pro tempore" delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
- V) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- W) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, partecipavano alle prove indette per l'ammissione ai corsi di laurea in

Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l'anno accademico 2023/2024.

I ricorrenti riportavano i seguenti punteggi:

Cognome	Nome	Università Prima Scelta	Corso di prima scelta	Punteggio test	Graduatoria
COGLIANO	ALESSANDRA	CHIETI	Medicina e Chirurgia	41,72	52482
MASCIULLI	AURORA	MILANO LA STATALE	Medicina e Chirurgia	45,77	
PALLESKA	RICCARDO UGO	MILANO LA STATALE	Medicina e Chirurgia	49,39	
RIVA	LUCREZIA AGATA	CATANIA	Odontoiatria	40,21	54105
VISCO	RICCARDO	GENOVA	Medicina e Chirurgia	50,34	44380

In base al punteggio ottenuto, ad oggi i ricorrenti non venivano ammessi ad uno dei corsi scelti presso nessuna sede.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva la ricorrente ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

A

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 -- Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti, nonché violazione del principio di trasparenza.

Con il nuovo sistema TOLC i candidati hanno potuto prendere parte a due sessioni in un anno solare, in giorni differenti e spalmati in più giorni, rispondendo a test con domande ripetute da candidato a candidato, nei vari giorni e tra le varie sessioni.

In tal modo, è emerso che le domande della sessione di aprile sono state le medesime della sessione svoltasi a luglio, sicchè si è potuto - dopo la sessione di aprile - raccogliere le domande, condividerle e/o venderle (anche sul web).

In buona sostanza, si è potuta creare una sorta di banca dati contenente i quiz effettivamente somministrati, accessibile a molti sulla quale ci si è potuto esercitare. Addirittura è emerso che tale banca dati sia stata venduta dalle scuole private di preparazione.

Da informazioni circolanti sul WEB, pare che la stessa CISIA informata di tale situazione sia intervenuta facendo partecipare in alcuni gruppi social alcuni membri del CISIA, al fine di monitorare la situazione.

In ordine alla equalizzazione la procedura prevedeva che la stessa dovesse essere operata in entrambe le sessioni.

Tuttavia, atteso che i quiz erano gli stessi tra la sessione di aprile e quella di luglio i coefficienti di difficoltà assegnati a ogni singolo quiz al termine della prima sessione, sono stati applicati anche ai quiz della seconda sessione.

Infatti, in modo contraddittorio e contrario a quanto stabilito nel decreto nell'allegato 2 del medesimo è stato previsto quanto segue: *“Calcolo e aggiornamento dei coefficienti di facilità. Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare.”*

Ebbene, poiché la platea dei candidati nelle due sessioni è stata potenzialmente differente, mantenere i medesimi valori di equalizzazione per entrambe le sessioni ha determinato una disparità di trattamento inconciliabile con il principio sotteso ai coefficienti di equalizzazione, dovendo lo stesso invece - per essere coerente ed efficace - necessariamente adattarsi alla diversa platea di candidati che hanno svolto il test nelle diverse sessioni d'esame, sia per numero, che per tipologia, che per differente

preparazione, anche in ragione dei diversi momenti di svolgimento delle sessioni ed in considerazioni che molti candidati hanno svolto le prove in entrambe le sessioni, con – quindi – differente preparazione ed esperienza tra l'una e l'altra, incidente sul calcolo dei coefficienti di equalizzazione. Ciò imponeva, quindi, che i coefficienti di equalizzazione andavano aggiornati tra la prima sessione e la seconda.

Sotto altro aspetto, il predetto equalizzatore non ha tenuto conto neanche del fatto che tra gli aspiranti medici e odontoiatri vi erano diverse categorie di partecipanti:

- ragazzi del quarto anno e del quinto anno delle scuole secondarie;
- studenti già in possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio.
- diversità dei corsi per i quali il test permetteva l'accesso (medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria)

In buona sostanza i coefficienti di equalizzazione non hanno tenuto conto della disomogeneità tra i candidati che hanno sostenuto il Tolc-Med.

Tale elemento appare ancor più incidente, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in relazione alla differente composizione della platea di candidati tra la prima e la seconda sessione.

In buona sostanza, i coefficienti di equalizzazione variano nel tempo anche in base agli esiti che nelle prove (sessioni) precedenti hanno ottenuto i singoli quesiti, ciò al fine di calibrare con maggiore accuratezza la correttezza e l'adesione di tali coefficienti all'effettivo grado di difficoltà dei singoli quesiti.

Ebbene, al di là della correttezza o meno di utilizzare tale sistema per l'accesso ai corsi di laurea universitari, è opportuno evidenziare come elemento fondamentale per garantire l'adeguatezza e l'efficacia di tali coefficienti e del correlato sistema di calcolo sia quello di verificare l'esito concreto e nella realtà delle risposte ai predetti quesiti nel tempo.

Leggendo le formule sopra indicate, alcuni fattori tra gli altri risultano fondamentali:

- il numero di partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione;

- il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito;
- sulla base di tali parametri si ottiene il coefficiente di equalizzazione della prova.

Altri elementi fondamentali indicati dal Ministero stesso affinché il sistema funzioni sono:

- la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti;
- la correzione statistica della misurazione nel tempo dei coefficienti;
- assegnazione dei coefficienti di facilità dei quesiti erogati al termine della prima sessione di ogni anno solare, in modo da utilizzare i nuovi valori così calcolati nelle altre sessioni dello stesso anno solare.

Ebbene, quest'anno, da un lato è emerso che i quesiti tra una sessione e l'altra si sono ripetuti in modo identico, dall'altro lato, non è stato fatto alcun aggiornamento dei coefficienti di equalizzazione tra una sessione e l'altra, cioè tra quella svoltasi ad aprile e quella effettuata a luglio, cosicché per i quesiti della seconda sessione i relativi coefficienti non sono risultati aggiornati.

A ciò si aggiunga che l'aver previsto dei tempi a disposizione per svolgere il test rigidamente indicati per ogni differente sezione di domande ha determinato, da un lato, una evidente ingiustificata disparità di trattamento e, dall'altro lato, ha inficiato la determinazione dei giusti coefficienti di equalizzazione.

In particolare, sono state previste le seguenti tempistiche e suddivisione: Comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi (7 domande in 15 minuti), Biologia (12 domande in 20 minuti), Chimica e fisica (18 domande in 30 minuti), Matematica e ragionamento (13 domande in 25 minuti).

Va da sé, che siffatto sistema ha impedito ai candidati, che avessero risposto ai quesiti di una sezione in tempi più brevi di quelli previsti, l'impossibilità di utilizzare il tempo rimanente per rispondere ai quesiti delle altre sessioni.

In tal modo si è "appiattito" l'apporto che la differente preparazione di ciascun candidato poteva dare ai fini della corretta creazione del coefficiente di equalizzazione.

Infatti, si è già avuto modo di osservare e – del resto – ciò è anche contenuto nella descrizione del sistema adottato quest'anno dal Ministero, che "*elemento essenziale del modello è costituito dal costante*

monitoraggio e dall'analisi dei risultati al fine di migliorare nel tempo la capacità orientativa e la capacità predittiva del test.”.

Più nel dettaglio, le prove dovevano essere composte da quesiti la cui effettiva difficoltà doveva essere determinata a valle dell'erogazione, sulla base dei risultati effettivi e, quindi, delle risposte (esatte, errate o omesse) fornite dai candidati, in modo da calibrare attraverso un procedimento empirico il corretto impatto dei differenti quesiti sul punteggio finale della prova ed evitare (o attenuare) che la somministrazione di quesiti differenti tra i vari candidati potesse determinare un discriminatorio squilibrio tra gli stessi.

Ebbene, in tale quadro, un fattore determinante – proprio al fine di valutare in modo corretto il coefficiente di equalizzazione – è anche quello relativo al tempo che ogni candidato ci mette a risolvere ogni singolo quesito. Infatti, va da sé che a parità della qualità della risposta (ad esempio tutte esatte) il coefficiente di difficoltà del singolo quesito può variare se la maggior parte dei candidati che hanno risposto correttamente a tale quesito ci mettano più o meno tempo a rispondere: in buona sostanza, è evidente che se per molti candidati ci vuole una certa quantità di tempo per rispondere (sia pur correttamente) a un quesito e per un altro quesito per lo stesso numero di candidati necessita minor tempo, il primo quesito dovrà avere un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto al secondo.

Da ciò consegue che, l'aver previsto una tempistica chiusa per ogni sezione di quesiti (in modo ermetico e “stagno”) ha determinato l'impossibilità di inserire l'elemento tempo (sia pur implicitamente) nella determinazione dei coefficienti di equalizzazione, atteso che – di fatto – si è stabilito a priori il tempo esatto che per ogni sezione di quesiti ogni candidato ci abbia messo per rispondere: 15 minuti per i 7 quesiti di comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi; 20 minuti per i 12 in Biologia; ecc. ecc.

Non solo. Atteso che ogni candidato proveniva da studi di scuola secondaria differenti (Classica, scientifica o tecnica), l'aver impedito agli stessi di utilizzare il tempo “guadagnato” per una sezione di domande maggiormente confacente alla propria pregressa preparazione scolastica, ha necessariamente

determinato l'impossibilità di dedicare tale minutaggio per affrontare i quesiti delle sezioni relative a materie meno trattate durante il proprio corso di studi.

In buona sostanza, è venuto a mancare quel fattore di contemperamento necessario (in questo caso legato al tempo a disposizione) per bilanciare il test ai differenti percorsi formativi da cui provenivano i candidati.

Altro profilo di illegittimità è consistito nel fatto che, ancora oggi, non è possibile per i candidati, ivi compresi gli odierni ricorrenti, di poter visionare il questionario ed il relativo elaborato svolto nella sessione di aprile, con grave violazione del principio di trasparenza e la conseguente impossibilità di confronto della correttezza dei risultati.

Infine si aggiunga che, in base a quanto stabilito dall'allegato 1 del decreto Ministeriale sopra citato, le capacità e le conoscenze richieste per lo svolgimento della prova dovevano rispondere alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

Gran parte dei quesiti proposti esultavano le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti

messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

L'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli Atenei in complessivi 18.248 **(14.740)** posti e 1.296 **(1.136)** per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, mentre per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in 1.276 (1.330) e 110 per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.”

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

L'assoluta assenza di riscontri oggettivi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate, viene supportata anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati.

In particolare, quest'anno l'offerta formativa è stata pari a medicina 18.248 rispetto ai 14.740

dell'anno accademico precedente e cioè 3.508 posti in più pari al 24 % (un quarto) !

Ebbene la mancanza di interventi noti e generalizzati di ampliamento delle strutture accademiche e delle docenze a livello nazionale, a fronte del rilevante incremento dei posti disponibili, porta facilmente desumere che il numero dei posti fissati per gli anni precedenti fosse di gran lunga inferiore alle effettive capacità ricettive degli Atenei.

La stranezza risulta ancora di più accentuata dal fatto che i posti disponibili per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria sono, invece, praticamente gli stessi 1.296 contro i 1.136.

Va da sé che, non essendo mutati i parametri ed i criteri di verifica delle predette capacità ricettive fissati dall'art. 3 della legge n. 264/99, i dati sopra evidenziati testimoniano l'inaffidabilità tout court delle rilevazioni annue poste alla base delle determinazioni ministeriali e rappresentano un indice concreto e fattuale della inattendibilità, sia delle indicazioni fornite dagli Atenei, sia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ciò posto, sebbene quest'anno sia stata data una maggiore chance ai candidati di accedere al corso di laurea di cui al presente ricorso in virtù del maggior numero dei posti a disposizione rispetto all'anno precedente, rimane incontestabile il dato sulla incongruenza e contraddittorietà delle determinazioni adottate a distanza di pochi mesi e, quindi, sulla correttezza dei dati posti alla base dei provvedimenti che determinano i limiti quantitativi degli accessi, incongruenza, incoerenza e contraddittorietà che non possono non investire anche i provvedimenti adottati per l'anno accademico in corso.

La illegittimità –in termini di ragionevolezza ed adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili per gli anni pregressi rende, in assenza di nuovi elementi istruttori, arbitraria e contestabile anche la programmazione di quest'anno.

Le considerazioni sull'illegittima ricognizione dei posti disponibili per l'offerta formativa sono state poste alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'anno accademico 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI (tra tutte, ordinanza n. 5085 dell'8 ottobre 2019, n. 3784 del 25 luglio 2019, e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il

quale ha rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell'a.a. 2019/2020, **è indizio/indice serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili.**

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbe essere liberi ed aperti a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi tollerare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di evitare che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie "effettive" capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

Tuttavia, da un lato, quando tali posti “abbandonati” vengono messi a disposizione di iscritti al medesimo corso di altri atenei (art. 2, comma 2), ciò non determina una completa occupazione delle risorse disponibili, atteso che si tratta di meri trasferimenti di sede; dall'altro lato, gli stringenti parametri imposti dagli atenei in tema di crediti formativi per l'accoglimento delle relative domande determinano che non tutti i posti liberati siano coperti, mentre tale tasso di abbandono dovrebbe essere posto alla base di una maggiore disponibilità di posti al primo anno di corso per permettere l'accesso ad una maggiore platea di candidati.

III

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra

provvedimenti.

Il numero dei posti indicati per il primo anno è, comunque, destinato a non essere ricoperto integralmente, atteso il sistema ideato dal Ministero per l'accesso.

Infatti, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria è aperto anche a chi già risulta iscritto ai medesimi corsi (frequentando il secondo anno o successivi) per essere entrato nei test dei precedenti anni.

Come è noto, la ragione per la quale questi studenti provano nuovamente il test di ingresso va ricercata nel desiderio di poter entrare in una sede migliore rispetto a quella ottenuta negli anni precedenti o per passare da medicina ad odontoiatria e viceversa.

Sempre come è noto, ciò accade frequentemente anche nel test di accesso ai corsi di specializzazione.

Tali studenti, qualora riescano ad ottenere con il nuovo test una posizione migliorativa provvedono all'iscrizione e richiedono il riconoscimento dei crediti formativi già ottenuti (per effetto della precedente frequenza) con conseguente riduzione del corso ed iscrizione ad anni successivi al primo (in base ai crediti).

B

Sull'ammissibilità del ricorso collettivo

Tutoristicamente, deve argomentarsi in merito all'ammissibilità del presente ricorso collettivo, attese alcune pronunce del Tribunale Amministrativo che aveva sollevato dubbi a tal riguardo, anche se per pregressi anni accademici e per ricorsi con censure in parte differenti, peraltro in difformità alle statuizioni del Consiglio di Stato, che aveva accolto le istanze cautelari e deciso in alcuni casi nel merito.

Non vi è dubbio alcuno che il sistema di accesso introdotto e radicalmente modificato quest'anno ha palesato tutta la sua inadeguatezza.

Venendo alla questione dell'ammissibilità dell'azione collettiva, strumento di elezione ad avviso di chi scrive, proprio per permettere a quanti più giovani possibile di legittimamente tutelare i propri interessi ed aspirazioni nelle sedi costituzionalmente stabilite, oltrechè ad agevolare il funzionamento della Giustizia amministrativa che, diversamente, si vedrebbe gravata dal vaglio di migliaia di ricorsi singoli concomitanti con la certa conseguente paralisi della stessa, tanto più in questo periodo di ridotta capacità per l'emergenza sanitaria in corso, il presente ricorso, come si è visto è composto da una prima censura nella quale si contesta il sistema di equalizzazione TOLC adottato e dall'altro lato la ridotta determinazione del numero dei posti.

Ebbene, premesso che la proposizione del presente ricorso “cristallizza” il loro interesse alla immatricolazione, posto che la decisione avrebbe effetto ex tunc rispetto ai provvedimenti impugnati, sotto il primo aspetto non può condividersi una eventuale assunzione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che sia potenzialmente conflittuale la situazione di soggetti non utilmente collocati in graduatoria, per l'impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” (inerente il risultato utile, perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso), atteso che, proprio in ragione delle censure sopra svolte è impossibile determinare quale sarebbe stato l'esito delle prove e, conseguentemente, la graduatoria ove il sistema di equalizzazione fosse stato differente, posto che le contestazioni avanzate attengono proprio all'erroneità sia del sistema adottato, sia alle modalità con cui si è svolto.

La conseguenza dell'accoglimento dei profili di illegittimità censurati non può che essere l'annullamento del concorso tout court o, in funzione di contemperamento degli interessi, l'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti.

Dall'altro lato, la censura sulla inadeguata determinazione del numero dei posti, ove accolta, determinerebbe l'ampliamento dei posti, non può determinare alcun conflitto tra gli stessi, non incidendo l'eventuale accoglimento della censura sull'aumento del contingente ammissibile negativamente l'uno rispetto all'altro, ma potendo potenzialmente beneficiare tutti i ricorrenti.

Peraltro, il Consiglio di Stato di recente ha confermato l'ammissibilità del ricorso collettivo in analoghi ricorsi proposti per l'a.a. 2021/2022, accogliendo le istanze cautelari, pur a fronte di una decisione negativa per inammissibilità da parte di codesto TAR, anche in relazione alla erroneità di alcuni specifici quesiti della prova di esame (C.d.S. ord. n. 4311/2022 del 1 settembre 2022 e C.d.S. ord. n. 4312/2022 del 1 settembre 2022)

C

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 — Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Sviamento per carente o insufficiente motivazione.

La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l'interesse alla stessa non può essere considerata legittima nei confronti degli

odierni istanti, atteso che risulta evidente che, avendo gli stessi impugnato nei termini processuali previsti (60 giorni dalla prima pubblicazione della graduatoria) la mancata ammissione al corso e tutti gli atti concorsuali, non può essere contestato il perdurare della loro volontà ed interesse all'ammissione al corso "de quo".

Sotto tale aspetto, appare contraddittorio, anche alla luce delle censure avanzate nel ricorso impugnativo del concorso per l'accesso al corso, alle quali integralmente ci si riporta, imporre l'onere di continuare a svolgere atti procedurali a fronte di una contestazione della procedura stessa.

Ciò posto, in ogni caso l'obbligo imposto a tutti i candidati di confermare la permanenza di interesse a rimanere inseriti in una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale alla quale si è partecipato appare incomprensibile e inutilmente gravoso, atteso che, peraltro, non sono predeterminati né il numero di tali adempimenti da eseguire, né le date nelle quali effettuarli.

Non vi è chi non veda, pertanto, come tale onere sia volto esclusivamente a operare una ulteriore falciatura numerica, casuale e non fondata sulla verifica delle effettive capacità del candidato. Il che si pone in contrasto con le norme rubricate.

Del resto, ove le censure sul numero dei posti (inferiore rispetto alle capacità ricettive) venisse accolta, per gli odierni ricorrenti non ci sarebbe stato bisogno di confermare l'interesse, potendo accedere al corso già con la prima pubblicazione della graduatoria.

Tale censura vale per tutti gli odierni ricorrenti che non dovranno essere tenuti alla conferma della graduatoria nelle more della decisione sul presente ricorso.

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiari illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale, ammettendo tutti i ricorrenti** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l'Ateneo da ciascuno indicato come prima scelta; **in via subordinata**, accertare e dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità

ricettive degli Atenei ed al fabbisogno produttivo, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria, **in via ancora subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi", liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- degli elaborati delle prove dei ricorrenti;
- del verbale con il quale sono state scelti i quesiti e le risposte alternative da fornire, nonché con il quale sono stati determinati i coefficienti di equalizzazione;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le singole sedi.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. 8313/2023 del 21 dicembre 2023 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

ALLEGATI:

- 1) ordinanza n. 8313/2023 del 21 dicembre 2023 ricorso n. 15966/2023;
- 2) ricorso;
- 3) ordinanza n. 836/2019.

Avv. Marco Tortorella